

Padova, 04/03/2019

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2019 - 0022850 / U

Del: 04/03/2019

Destinatario: REGIONE DEL VENETO

Indirizzo: PALAZZO LINETTI CALLE PRIULI 99 CANNAREGIO, **Città :** Venezia (VE), **CAP:** 30121

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità a VAS per il Secondo Piano degli Interventi del Comune di Fonte (TV) osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: TV - Dipartimento di Treviso

Smistato a: TV - Servizio Monitoraggio e Valutazioni

L'impiegato addetto
ROMAN GRAZIELLA
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Dipartimento Provinciale di Treviso
Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Prot. vedi file segnatrice xml allegato

Class. XIII.00.00

Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e p.c. Spett.le Comune di Fonte
tecnico.comune.fonte.tv@pecveneto.it

Spett.le Provincia di Treviso
Servizio Urbanistica Pianificazione Territoriale e SITI
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità a VAS per il Secondo Piano degli Interventi del Comune di Fonte (TV) – osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare

In riferimento alla richiesta della Regione del Veneto Prot. N.45938 del 04/02/2019 (Prot. ARPAV N. 12214 del 04/02/2019) la documentazione fornita è stata messa a disposizione delle strutture ARPAV di Treviso. Sulla base dei riscontri ricevuti, con la presente si trasmette un documento complessivo contenente le osservazioni a cui hanno contribuito, per le rispettive competenze, lo scrivente Servizio Monitoraggio e Valutazioni, il Servizio Centro Veneto Suolo e Bonifiche e il Servizio Osservatorio Rifiuti.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Dr.ssa Maria Rosa
(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Rosa

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Anna Matuozzo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

OSSERVAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

ARIA (a cura del Servizio Monitoraggio e Valutazioni)

In conformità a quanto riportato nel PRTRA e nell'Accordo di Bacino Padano, ai quali si rimanda, con riferimento agli insediamenti civili, si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi a bassa efficienza è sfavorevole rispetto a quello a metano. Si suggerisce pertanto di valutare la possibilità, in sede di progetto di nuovi edifici, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di tecnologia e dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

ACQUE (a cura del Servizio Monitoraggio e Valutazioni)

Nel RAP si afferma che una criticità per la matrice "acqua" è rappresentata dalla carenza della rete fognaria che risulta incompleta; sarebbe opportuno indicare le misure da attuare in prospettiva per far fronte a tale criticità a livello comunale e si rammenta a tal proposito quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n.107/2009 e ss.mm.ii.

In merito alla **var.2** e alla **var.7** non è chiaro cosa si intenda con l'espressione "vanno attuati interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente".

In merito alla **var.4** per le aree ad uso agricolo, relativamente agli eventuali impatti sull'ambiente derivabili dall'utilizzo di fitosanitari, tra la normativa di settore, si richiama in particolare il D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", che definisce le misure per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, la DGRV n. 1262 del 01 agosto 2016 "Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014" e la DGRV n. 1133 del 19/7/2017 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative. D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24" con cui la Regione ha definito le disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

In merito alla **var 10** non è descritto in modo esaustivo il contesto in cui si inserisce la variante; in particolare non si comprende se quanto posto a nord ovest possa comportare ricadute ambientali sul lotto che si intende destinare a residenziale.

In merito alla **var 13**, in prossimità di un allevamento zootecnico intensivo, la documentazione del RAP non riporta considerazioni relative all'eventuale impatto olfattivo.

In merito alla **var 15** non è descritto in modo esaustivo il contesto in cui si inserisce la variante; in particolare non si comprende se quanto posto a sud ovest possa comportare ricadute ambientali sul lotto che si intende destinare a residenziale.

In merito alla **var 20** l'area che si intende trasformare urbanisticamente a residenziale si trova nelle vicinanze della zona industriale esistente e la documentazione resa disponibile non esplicita se possa essere interessata da ricadute ambientali particolari riguardanti la qualità dell'aria, del suolo, delle acque e relativamente all'inquinamento acustico (con riferimento anche alla zonizzazione acustica).

In merito a **var 22** e **var 23** si osserva che non è descritta la destinazione d'uso delle aree nel passato e

per la **var 28** non è descritta la tipologia di attività produttiva svolta in passato.

In merito alla **var 29** la documentazione afferma che l'area corrisponde ad un impianto produttivo dismesso mentre l'immagine satellitare, riportata a pag.47, mostra diverse tipologie di edifici, informazioni che andrebbero chiarite.

In generale si fa presente che gli insediamenti che comportano una produzione di reflui civili hanno la necessità di avere a disposizione i sottoservizi di fognatura e depurazione la cui carenza costituisce un impatto per la matrice "acque". In merito a fognature e depurazione i principali riferimenti normativi sono costituiti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n.107/2009 e ss.mm.ii.

In generale per le aree che dovrebbero essere interessate dalla nuova destinazione urbanistica, nell'ambito della ricognizione delle attività svolte nel passato, si suggerisce di dedicare attenzione, a titolo esemplificativo, all'eventuale realizzazione o completamento di piani di messa in pristino a seguito di dismissioni, all'eventuale presenza di infrastrutture utilizzabili o da dismettere, di scarichi attivi o cessati, di depositi di materiali e sostanze pregiudizievoli per le acque superficiali e sotterranee. Tali approfondimenti, realizzati preventivamente in occasione di modifiche alla destinazione d'uso del territorio, consentono di segnalare opportunamente eventuali criticità rilevate.

Per le aree a destinazione "residenziale produttiva e per servizi di trasformazione" nel caso in cui dovessero essere prodotte acque di processo e/o altri reflui si rammenta che i principali riferimenti normativi sono rappresentati dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle NTA del PTA e l'opportunità di indicare caratteristiche, modalità di gestione e recapiti finali.

In merito alle varianti la cui localizzazione interferisce con il "vincolo paesaggistico Dlgs 42/2004-corsi d'acqua" non è indicato come sia risolto il rispetto dei vincoli previsti in tali aree; inoltre in merito alle varianti nei pressi di corsi d'acqua, si rammenta la disciplina delle fasce di rispetto dei corpi idrici di cui all'art.41 della L.R. 11/2004 e la disciplina delle fasce di pertinenza dei corpi idrici di cui all'art.17 delle NTA del PTA approvato con DCR n.107/2009 e ss.mm.ii. in ogni caso si ricorda di applicare tutte le misure necessarie per la tutela ambientale delle acque superficiali e sotterranee.

Per le varianti che prevedono la realizzazione di parcheggi e viabilità, in merito ai materiali che verranno utilizzati, il rispetto della normativa di settore potrà garantire che non vi siano effetti pregiudizievoli per le acque.

Per le varianti che prevedono impermeabilizzazione delle superfici scoperte si rimanda a quanto indicato dalla normativa di settore e in particolare all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela (PTA), in merito ad acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Si raccomanda in generale che gli interventi di trasformazione urbanistica tengano presente l'eventuale presenza di siti contaminati sottoposti a bonifica, di indagini ambientali e i relativi procedimenti a cui si rimanda per maggiori dettagli, in modo da prevenire eventuali rischi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, tracciandone inoltre l'esistenza nella cartografia ove previsto dalla normativa.

Durante le fasi di cantiere in genere si raccomanda la corretta gestione delle acque di cantiere e di sostanze eventualmente rinvenute durante i lavori (per esempio di demolizione e/o di scavo) e la predisposizione di tutte le misure necessarie per prevenire rischi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

RIFIUTI (a cura del Servizio Osservatorio Rifiuti)

La matrice rifiuti viene affrontata in maniera esaustiva.

È importante comunque considerare che gli elementi utili per la valutazione dell'impatto sulla matrice rifiuti, generato dall'attuazione di un generico intervento, devono far riferimento agli indirizzi comunitari che definiscono che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:

- prevenzione
- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
- recupero di ogni altro tipo
- ed infine smaltimento.

Questo ordine di priorità costituisce, con il precetto di consumo efficiente e razionale delle risorse, la migliore opzione ambientale e dovrebbe essere sempre applicato come filosofia di base in tutte le scelte che si devono effettuare nei confronti dell'ambiente.

In questo senso riutilizzare edifici esistenti piuttosto che realizzarne di nuovi, rappresenta un punto fondamentale dello sviluppo sostenibile e della cosiddetta "economia circolare", che permette di ridurre il consumo di risorse, di recuperare siti degradati, dove molto spesso si trovano rifiuti abbandonati anche pericolosi, bonificando situazioni destinate a degenerare con problemi di impatto ambientale.

Pertanto prima di realizzare nuovi interventi, con consumo di risorse, dovrebbe essere verificata e valutata la possibilità di recuperare e riutilizzare edifici esistenti e/o aree già compromesse. E in questo senso l'incentivo al riutilizzo va sostenuto subordinando gli interventi in nuove aree al ripristino e riutilizzo di edifici esistenti e in stato di abbandono.

Qualora venissero abbattuti vecchi fabbricati, si precisa che i nuovi edifici dovranno essere demoliti con modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Tutti i rifiuti prodotti da tale intervento dovranno chiaramente essere gestiti ai sensi della normativa vigente.

L'eventuale realizzazione di edifici a destinazione residenziale dovrà necessariamente assoggettarsi alle migliori pratiche di gestione dei rifiuti adottate dalla regolamentazione di settore del Comune di Fonte e a quelle definite dal Consiglio di Bacino "Destra Piave".

SUOLO E SOTTOSUOLO (a cura del Servizio Centro Veneto Suolo e Bonifiche)

Relativamente alla matrice suolo, nel Rapporto Ambientale, al par. "3.3.6 Pedologia" (pag. 88), viene richiamata la Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008) e le carte derivate per l'analisi degli aspetti applicativi; tali informazioni non sono però poi considerate ai fini della valutazione delle funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili (a titolo esemplificativo si riportano in allegato alcuni elementi utili ai fini della valutazione sopra richiamata). Si rammenta infatti, richiamando l'articolo 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, che *"Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio"*.

Si suggerisce di valutare l'opportunità di integrare la documentazione con le valutazioni sopra richiamate, con particolare riferimento alle aree in cui è prevista nuova edificazione.

La descrizione delle modifiche introdotte dalla 2° variante al PI riportata al par. 3.1 "Quadro di riferimento progettuale" (pag. 4) non precisa, nemmeno come dato di sintesi, qual è l'entità della superficie che si autorizza ad impermeabilizzare per effetto delle varianti proposte, e pertanto non risulta chiaro come cambierà l'impermeabilizzazione complessiva delle aree interessate dal progetto

pag. 4 di 6

rispetto allo stato attuale. Di conseguenza una valutazione specifica sulla perdita di suolo e delle sue funzioni non risulta possibile. Tanto più che la ripetuta precisazione *“La modifica non comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017 in quanto interessa un’area di urbanizzazione consolidata”* lascia supporre che gli effetti sul suolo siano stati a priori considerati inesistenti da parte degli estensori del rapporto solamente per effetto della previsione normativa.

Si rammenta che la perdita di suolo rappresenta un impatto significativo in quanto comporta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dalla sua localizzazione e dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d’uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare l’effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell’infiltrazione dell’acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, viene eliminata in modo permanente o difficilmente ripristinabile. Per questo motivo la valutazione dell’impatto sul suolo richiede una chiara indicazione delle superfici per le quali la variante del PI prevede nuova impermeabilizzazione e di quelle per le quali si prevede una de-impermeabilizzazione.

In conclusione si ritiene che gli impatti dell’intervento sulle funzioni ambientali svolte dal suolo non siano stati adeguatamente presi in considerazione e valutati (solo per la variante 7 al par. 4.1 viene evidenziato un potenziale impatto sul suolo). Per compensare l’eventuale superficie di suolo che sarà impermeabilizzata, si suggerisce che l’amministrazione comunale preveda specifiche azioni di compensazione che non riguardino solo la creazione di nuove infrastrutture verdi (ad es. prioritaria riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate per futuri interventi residenziali, produttivi o a servizi) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, tenendo presente, in prospettiva, l’obiettivo, da raggiungere entro il 2050, di consumo zero di suolo nelle aree agricole e naturali. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli interventi definiti dalla variante stessa.

Allegato – Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemi garantiti dal suolo

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'ambito comunale rientrano tra le classi migliori che caratterizzano tutta la pianura padana.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto delle opere andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli nell'ambito comunale hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 75 ai 225 mm, pari a 750-2250 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 1.800 – 5.400 GJ, o circa 490.000 – 1.500.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolute dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che infiltra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni del territorio comunale può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi bio-chimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni nell'area comunale ricadono in classe di capacità protettiva delle acque da moderatamente bassa a bassa (per i terreni maggiormente ghiaiosi), inoltre hanno permeabilità da moderatamente bassa ad alta (terreni ghiaiosi); si tratta perciò di terreni che hanno uno scarso effetto protettivo nei confronti delle acque di falda.